

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 175 DEL 31/03/2021

Pratica n. 34378 del 30/03/2021

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico
OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sul podere n. 1 sito in Comune di Capodimonte, assegnato ai sigg. Piero e Domenico Ceccariglia ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.	

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
		Firmato M. R. Bellantone
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 175	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 31/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____175_____ DEL _____31/03/2021_____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sul podere n. 1 sito in Comune di Capodimonte, assegnato ai sigg. Piero e Domenico Ceccariglia ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 Gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 07 Gennaio 2021, n. 4, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1, al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Giambattista Ghi, notaio in Tuscania, del 24 aprile 1958, rep. n. 4241, registrato a Viterbo il 9 maggio 1958, al n. 2102, Vol. 196 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 22 maggio 1958, al n. 2158 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, ai sigg. Piero Ceccariglia, nato a Bolsena il 24 maggio 1924 e Domenico Ceccariglia, nato a Capodimonte il 15 aprile 1928, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere n. 1, sito in Comune di Capodimonte, località Poggio Palombo, della superficie di ha 16.56.40, distinto in catasto al foglio 4, particelle 17/b - 18/b - 19/b - 20 - 21/b - 22/a - 23 - 26/b - 28/b - 32 ed al foglio 5, particelle 26 - 36 - 39, confinante con fosso Spinetto, accesso e proprietà Brenciaglia. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1957;

ATTESO che, con atto di rettifica del contratto di assegnazione, a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Vetralla, del 17 marzo 1960, rep. n. 1813, registrato a Viterbo il 24 marzo 1960, al n. 2116, Vol. 200 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 aprile 1960, al n. 1675 del Registro Formalità, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma ed i sigg. Piero Ceccariglia e Domenico Ceccariglia, sopra generalizzati, hanno effettuato, di comune accordo, la rettifica dell'atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 24 aprile 1958, rep. n. 4241, nel quale, per puro errore materiale, nella descrizione catastale era stata omessa la particella 24 del foglio 4, la cui consistenza era invece compresa nella superficie assegnata, ad eccezione della rettifica sopra specificata restano ferme tutte le altre clausole, condizioni e patti contenuti nel citato atto. Successivamente il podere n. 1, sito in Comune di Capodimonte, è stato introdotto in Catasto dello stesso

Comune al foglio 4, particelle 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 28 – 32 – 50 ed foglio 5, particelle 26 – 36 – 39 per la superficie di ha 16.67.90;

ATTESO che, con atto di divisione a rogito dr. Furio Giardino, notaio in Montefiascone, del 5 aprile 1993, rep. n. 45423, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 19 aprile 1993, al n. 3923 del Registro Particolare, i sigg. Piero Ceccariglia e Domenico Ceccariglia, di comune accordo, hanno proceduto alla divisione, in due quote parti, del fondo costituito dal podere n. 1 sito in Comune di Capodimonte ed all'assegnazione di una quota ciascuno;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Domenico Ceccariglia, avvenuto in data 4 aprile 2000, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, in data 17 maggio 2000, al n. 13 Volume 1115, sono stati dichiarati eredi del de cuius i sigg. Valter Ceccariglia, nato a (omissis) e Nadia Ceccariglia, nata a (omissis);

VISTA la nota di trascrizione dell'atto di compravendita a rogito dr. Fabrizio Fortini, notaio in Viterbo, del 4 aprile 2003, rep. n. 27274/14284, registrato a Viterbo il 30 aprile 2003, al n. 2056, serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 2 maggio 2003, al n. 6037 del Registro Particolare, con il quale i sigg. Valter Ceccariglia e Nadia Ceccariglia hanno venduto al sig. Mario Vernareccio, nato a (omissis), il quale ha accettato ed acquistato, gli immobili siti in Capodimonte, costituiti da una porzione del podere n. 1;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Pietro Miele, notaio in Roma, del 12 ottobre 2009, rep. n. 7811, registrato a Roma 2, il 13 ottobre 2009, al n. 33067/1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 15 ottobre 2009, al n. 11941 del Registro Particolare, i sigg. Mario Vernareccio, sopra generalizzato e Carla Modesti, nata a Roma il 13 marzo 1960, coniugi in comunione legale dei beni, ciascuno per i propri diritti e solidalmente per l'intero, hanno venduto al sig. Franco Vicenzotti, nato a Sacile il 23 agosto 1942, che ha accettato ed acquistato, gli immobili siti in Capodimonte, costituiti da una porzione del podere n. 1;

PRESO ATTO che, il sig. Franco Vicenzotti, con istanza del 5 marzo 2021, protocollo n. 1603, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

DETERMINA

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato i sigg. Piero Ceccariglia e Domenico Ceccariglia, sopra generalizzati, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 24 aprile 1958, rep. n. 4241, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Capodimonte al foglio 4, particelle 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 32 - 50 ed foglio 5, particelle 26 - 36 - 39 per la superficie di ha 16.67.90, costituente il podere n. 1 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agencia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agencia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che i suddetti terreni non sono più soggetti ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agencia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agencia sui descritti immobili, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatari: sigg. Piero Ceccariglia, nato a Bolsena il 24 maggio 1924 e Domenico Ceccariglia, nato a Capodimonte il 15 aprile 1928;

Matricola: n. 1617/V;

Contratto: del 24 aprile 1958, rep. n. 4241;

Podere: n. 1, sito in Comune di Capodimonte, località Poggio Palombo, di ha 16.67.90;

Dati Catastali: foglio 4, particelle 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 32 - 50 ed foglio 5, particelle 26 - 36 - 39;

Confini: fosso Spinetto, accesso e proprietà Brenciaglia.

Il sig. Franco Vicenzotti, con istanza del 5 marzo 2021, protocollo n. 1603, ha fatto richiesta all'Agenda per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere n. 1, sito in Capodimonte, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 22 marzo 2021, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che sul fondo insistono servitù apparenti di passaggio e di scolo delle acque meteoriche, ciò in relazione alle servitù apparenti, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All.1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenda, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenda sul fondo in argomento.

Viterbo, 26 marzo 2021

IL RELATORE
Eurosia Bonci